



Piazza della Ricostruzione, 1
82021 Apice (BN)

COMUNE DI APICE

Provincia di Benevento



Tel.: 0824 92 17 11
Fax: 0824 92 17 42

Sito web: www.comune.apice.bn.it
E-mail: info@comune.apice.bn.it

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 01/10/2012

Esecutiva in data 01/11/2012

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e della Legge della Regione Campania n. 12/2001, cui si fa riferimento alle parti non espressamente disciplinate, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione nel rispetto della legge regionale n. 20 del 9 ottobre 2006, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 – Competenze

- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
- Le attività di autorizzazione, non riservate dalla legge al Sindaco od altri organi, si intendono di competenza del Dirigente Responsabile dell'Area competente, secondo la strutturazione della dotazione organica dell'Ente.

Articolo 3 – Responsabilità

- Il Comune cura, che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, alle cose, e non assume responsabilità, per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) La visita necroscopica;
- b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) La fornitura del feretro ed il trasporto per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti d'Istituzione che se ne facciano carico.
- e) Il trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute, per i quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi.
- f) La sepoltura o eventuale cremazione per indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose o per le salme per cui ci sia disinteresse da parte dei familiari.

Gli interventi di cui al comma precedente, lettere c), d) e) e f) sono a carico del bilancio comunale previa richiesta e relazione da parte dei Servizi Sociali.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti a pagamento, nella forma e modo stabiliti dall'Amministrazione Comunale, con successivo atto.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare su cui sono iscritte tutte le operazioni di cui all'art. 52 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

Sono, inoltre, a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) L'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) Copia del presente regolamento;
- c) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- d) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati e per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241 e succ. mod. ed int.

Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori

Il Cimitero dispone di una camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- d) per il seppellimento negli orari disciplinati dal presente regolamento.

Durante il periodo di osservazione è assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Il servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica è svolto regolarmente dall'ASL – Benevento (Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – Unità Operativa di Prevenzione Collettiva), funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi, essendo garantita la presenza di operatori con turni ordinari e festivi di reperibilità;

Detto servizio di guardia è fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro

- Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9; in ciascun feretro non può essere racchiusa che una sola salma, tranne nel caso di madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi nel medesimo.
- La salma deve essere collocata nel feretro, rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo d'osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei Servizi d'Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL), detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 Verifica e chiusura dei feretri

In applicazione degli art. 30, 75 e 77 del D.P.R. la chiusura del feretro, sia di metallo che di legno, contenente la salma, secondo la destinazione finale, è effettuata dall'incaricato dell'impresa funebre autorizzata all'esercizio, nel rispetto della normativa prevista per gli incarichi di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, così come stabilito al punto 5.4 della Circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993 n. 24. L'incaricato dell'impresa funebre dovrà redigere apposito verbale nel quale si assume specificatamente la responsabilità della corretta

esecuzione della sigillatura e della rispondenza sia dei materiali usati che del feretro utilizzato, alle norme vigenti, apponendo apposito sigillo a garanzia dell'integrità dello stesso feretro confezionato.

Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, secondo la disciplina del presente articolo.

Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, nei casi in cui le salme devono essere interrate o cremate, può essere utilizzata, in sostituzione della cassa metallica, un contenitore biodegradabile, autorizzato dal Ministero della Salute, in modo che il feretro a destinazione non deve essere manomesso.

Inoltre, nel caso in cui il trasporto da comune a comune sia con percorso superiore ai 100 Km, la cassa deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti, così come previsto dal comma 11 dell'art. 32 del DPR 285/90. La cerchiatura è superflua qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas oppure se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità 24/6/1993, n. 24.

Per trasferimento all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo, nonché agli articoli 23, 27 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per/o dall'estero.

Per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:)

a) Per inumazione:

- Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente d'abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, ai sensi di quanto successivamente riportato nel presente articolo, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) Per tumulazione

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

c) Per cremazione:

- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera (a), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui ai precedenti commi, in ogni altro caso.
- Il Comune, ai sensi dell'art. 4 della legge Regionale Campania n. 20 del 09 ottobre 2006, individua l'area destinata alla dispersione delle ceneri.

Trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva, sono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, è esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi d'Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia

accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente del Comune di partenza.

Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Si precisa, altresì, che nel caso la cassa di metallo sia interna alla cassa di legno, il feretro potrà essere inumato solo dopo che sono stati effettuati opportuni tagli alla cassa metallica, previo la rimozione dei sigilli e del coperchio di legno, ai sensi dell'art. 75 comma 2 del D.P.R. 285/90.

Art. 10 Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.9 lett.a) per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza è accertato , ai sensi della L. 8 novembre 2000 n. 328, tramite i competenti uffici del segretariato sociale, con le modalità del D.lgs. 31.3.1998 n. 109, come modificato dal d.Lgs. n. 130/2000 e successivi strumenti di attuazione.

Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo in altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Art. 12 Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto e il percorso dei feretri sarà effettuato come da consuetudine.
2. Il competente servizio ASL vigila e controlla il servizio del trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, di cui all'art. 20 del D.P.R. n.285/90.

Art. 13 Trasporto e servizio funebre

1. I familiari della persona defunta devono affidare il trasporto della salma ed in generale il servizio funebre ad Impresa funebre purchè abbia i requisiti di legge ed in particolare :
 - abbia ottemperato alle disposizioni sul commercio di cui al D.lgs. 114/98;
 - sia in possesso della licenza di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. (per affari e commissioni e commissioni inerenti ad impresa funebre;
 - Idoneità sanitaria per ogni carro funebre di cui all'art. 21 del D.P.R. 285/90;
 - Documento previsto dall'art. 4 della L.626794, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
 - regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale necessario per effettuare il trasporto funebre , dichiarato nel documento precedente;
 - adesione al codice deontologico allegato alla L.R. n. 12/2001 ;

In tal caso la suddetta Impresa funebre provvederà a corrispondere al Comune, a mezzo versamento su C/C a favore del servizio di Tesoreria del Comune di Apice, i diritti di cui al tariffario vigente.

In caso di mancato pagamento , verrà egualmente rilasciato il permesso di seppellimento per ragioni igienico sanitarie , e l'Ufficio di Stato Civile attiverà la riscossione coattiva attraverso il competente ufficio comunale e segnalerà l'inadempimento per l'avvio della revoca dell'autorizzazione amministrativa.

L'Ufficio di Stato Civile rilascerà il permesso di seppellimento unitamente all'autorizzazione al trasporto di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 285/90, direttamente all'incaricato del trasporto, quale dipendente di impresa regolarmente autorizzata dal comune all'esercizio del trasporto funebre.

2. Le imprese funebri sono obbligate a pubblicizzare nella propria sede ed eventuali succursali il listino prezzi dei servizi che erogano ;

Art. 14 Norme generali per i trasporti.

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9, inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorso 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del D.P.R. 285/90.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro al personale incaricato presso il cimitero.

2. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia urbana.

3. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, col medesimo carro funebre.

4. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui all'art. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/90, in modo che sia impedita la vista all'esterno.

Art. 15 Morti per malattie infettive diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il dirigente del competente servizio ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il termine prescritto, per la inumazione e la tumulazione.

3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti per evitare la diffusione della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 16 Trasporto per e da altri Comuni per il seppellimento.

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto successivamente allegato il nulla-osta del competente servizio ASL.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altri Comuni devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura

cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

6. In caso di arrivo o di partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

Art. 17 Trasporti all'estero o dall'estero.

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata r.d. 1/7/37, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/90; nel secondo quelle di cui all'art. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.
2. L'autorizzazione al trasporto di dette salme è rilasciata dal Sindaco in esecuzione della delibera di Giunta Regione Campania n. 1948 del 23.05.2003, in funzione dell'art. 114 del D.Lgs. 112/98.

Art. 18 Trasporto dei resti mortali.

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane e di resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, non si applicano al trasporto di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'identificazione del luogo e della data di rinvenimento.

Articolo 19 - Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

L'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1 fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Articolo 20 - Riti religiosi

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 21 - Trasferimento di salme senza funerale

Il trasferimento di cadavere senza funerale deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, e in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc, ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici etc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 22 – Cimitero Comunale

Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel civico cimitero.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Comune che la esercita come per la manutenzione, la custodia e gli altri servizi cimiteriali, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 attraverso proprio personale o di personale di ditta esterna all'uopo incaricata.

Art. 23 - Piano Regolatore Cimiteriale

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco almeno di 20 anni.
2. Il Piano regolatore cimiteriale, redatto in conformità all'art. 9 c. 5,6,7,e 8 della L.R. n. 12/2001 è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL.
3. Nella elaborazione del piano il responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tenere conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali dei posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione. Di loculi in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni e tumulazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonchè dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie e collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia);
 - f) cellette ossario;
 - g) ossario comune;
 - h) un inceneritore per i rifiuti cimiteriali.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R. n.285/90.

Articolo 24 - Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

In tali casi le sepolture ed i giorni del funerale avvengono in rispetto alla tradizione e regole del culto indicato; e' comunque d'obbligo l'uso della cassa di legno per i trasporti o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

Articolo 25 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero di Apice, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute nel cimitero, le salme delle persone che risultano essere state in vita, concessionarie, o membri della famiglia del concessionario, di sepolture private individuale o di famiglia. Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, le cui caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90;

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'ammissione di salme, casse con resti mortali o ceneri di soggetti aventi diritto nel cimitero comunale è soggetta al pagamento della somma prevista in tariffa.

Articolo 26 – Inumazione

Le sepolture per inumazione si definiscono comuni e hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, salvo deroga degli organismi preposti.

Esse sono soggette al pagamento della somma prevista in tariffa.

Articolo 27 – Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba e/o di una lapide.

L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 28 – Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie loculi o cappelle o tombe - costruite dal Comune o dai concessionari di aree - laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private, a sistema di tumulazione, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui agli articoli 43 e seguenti del presente regolamento.

L'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche sono determinate in conformità alle norme edilizie e del D.P.R. 285/90.

Le tumulazioni di feretri, cassette con resti mortali, urne cinerarie sono sottoposte al pagamento delle rispettive somme previste in tariffa.

Articolo 29- Traslazioni

Sono consentite, nell'arco del periodo di tumulazione previsto dalle vigenti disposizioni in materia, traslazioni di feretri contenenti salme, in cappelle, tombe e loculi privati, ossia, prima dei dieci anni dalla data di sepoltura o prima dei venti anni dalla data di tumulazione, previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

Tali operazioni, da considerarsi straordinarie, dovranno essere eseguite sempre e solo in presenza del medico incaricato dalla A.S.L. competente, il quale deve verificare la tenuta del feretro e che lo stesso può essere trasferito in altra sepoltura senza alcun pericolo per la salute pubblica, così come stabilito dall'articolo 83 e seguenti del DPR 285\90.

Sono consentiti, altresì, spostamenti in cappelle, tombe o loculi privati, di casse con resti mortali o urne cinerarie. Tali operazioni dovranno essere eseguite esclusivamente dal personale addetto al cimitero comunale nei giorni ed ora stabiliti dalla ASL che presenzierà alle stesse mediante un proprio rappresentante, o, in mancanza, dal Responsabile del Servizio cimiteriale del Comune.

Tutti gli interventi di cui al presente articolo sono sottoposte al pagamento delle rispettive somme previste in tariffa.

Articolo 30 - Esumazioni ordinarie

Sono considerate esumazioni ordinarie:

- a) quelle eseguite alla scadenza di 10 anni dalla data di inumazione, se la sepoltura e' avvenuta in campo comune, per far luogo ad altri seppellimenti ;
- b) quelle relative a salme sepolte per un periodo di tempo superiore a 10 anni in campo comune;

Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate sempre ed in qualsiasi periodo dell'anno, su richiesta delle parti interessate.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

I parenti o altre parti interessate, avvertiti del giorno e dell'ora dell'esumazione, potranno assistervi.

Qualora venga richiesta dai familiari o parti interessate la conservazione dei resti in celletta ossario, la traslazione e' subordinata al pagamento della tariffa dovuta; negli altri casi le ossa rinvenute saranno raccolte e depositate nell'ossario comune.

Articolo 31 - Esumazioni straordinarie

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente, sempre presente, dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 32 – Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

- a) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- b) Le estumulazioni straordinarie avvengono su disposizione dell'Autorità giudiziaria, o del Sindaco. Il Sindaco, a seguito di richiesta dei familiari per trasferire il feretro in altra sepoltura o per essere cremato, può autorizzare le estumulazioni a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro, così come stabilito dall'art.88 del DPR 285\90.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio competente cura la stesura dell'elenco delle sepolture in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto nel cimitero di Apice, in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.

I familiari vengono avvisati del calendario delle operazioni, perché assistano, se lo ritengono.

I resti mortali sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco o tumulato in un loculo in concessione per la durata di 15 o 30 anni. Per persone decedute prima del 26.10.1990, è possibile procedere alla cremazione dei resti, su parere favorevole del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo.

A richiesta degli interessati, qualora il processo di scheletrizzazione della salma non sia completato, il Responsabile del Servizio può autorizzare la ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, a spese dei richiedenti.

In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 10 anni dalla precedente.

È vietato in ogni caso eseguire operazioni tendenti a ridurre le salme entro contenitori di misura inferiore a quella in cui furono deposte originariamente.

Articolo 33 - Esumazioni ed estumulazioni – pagamento

La esumazione ordinaria, qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, nonché le esumazioni straordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni

trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Le estumulazioni straordinarie, parimenti alle esumazioni straordinarie, sono sempre eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di igiene pubblica della ASL competente per territorio il quale accerterà se il feretro è in condizioni di essere trasportato o disporre per la sua sostituzione e se i resti rinvenuti sono completamente mineralizzati o meno, così come disposto dall'art. 83 comma 3 del D.P.R. 285/90 e rilascerà apposita certificazione. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata., previo pagamento della tariffa in vigore o, quando possibile, possono essere avviate ad impianto di cremazione e le ceneri risultanti collocate nel cinerario comune.

Articolo 34 - Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od di estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio comunale incaricato.

In caso di mancata richiesta da parte dei familiari, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti, in occasione d'esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile del Servizio, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non fossero

reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

I rifiuti cimiteriali invece, nonché gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni, devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal DPR 15\7\2003 n. 254 e dal d.lgs n. 152\2006.

Articolo 35 - Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati dalla famiglia del concessionario o dei loro aventi causa all'atto della richiesta di esumazione o estumulazione, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e d'opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui s'intende utilizzarli. Le croci, le lapidi ed i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dai campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto entro il termine di cui al comma 1.

Art. 36 - impianto di cremazione

Si da atto che, attualmente, il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 37 – urne cinerarie e modalità conservazione delle ceneri

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria e fermo restando l'obbligo di sigillare il contenitore, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria è delle dimensioni massime di 25 x 25 x 70 cm. e deve contenere le ceneri di una sola salma.

Ai sensi dell'art. 3, della legge 30 marzo 2001, n. 130 è consentita la dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2) dell'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

A richiesta degli interessati l'urna è collocata nei Cimitero del Comune di Apice in apposita celletta o nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per la inumazione ai sensi del comma seguente.

Nei Cimitero può essere prevista una apposita zona per la concessione di aree destinate ad inumazione delle urne cinerarie.

Qualora la famiglia non avesse provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra l'urna viene collocata nel cinerario comune.

Art. 38 - dispersioni delle ceneri in aree naturali

1. Con deliberazione della Giunta Municipale sono individuate le aree naturali di proprietà o in possesso del Comune dove è ammessa la dispersione delle ceneri. Sono comunque escluse le aree adibite a campeggio o ad uso turistico o destinate a sede di esercizi pubblici o commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande. Sono altresì escluse le aree adibite a verde attrezzato o a giardini di infanzia o in generale a giardini pubblici.
2. In caso di mancata individuazione complessiva delle aree naturali dove è ammessa la dispersione, chi richiede l'autorizzazione, specifica il luogo esatto dove egli intende che essa avvenga anche mediante presentazione di supporti cartografici e/o fotografici.
3. Il familiare titolare dell'autorizzazione dà comunicazione al Comune dell'avvenuta dispersione dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l'evento è avvenuto. Detta comunicazione è acquisita all'ufficio protocollo ed assegnata al responsabile del servizio cimiteriale.

Art. 39 - trasporto, verbale di consegna, registro

Ai sensi dell'art. 3, della legge 30 marzo 2001, n. 130 il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 24, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, di cui uno conservato presso il crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo per essere trasmesso allo Ufficio di Stato Civile.

Se l'urna resta collocata nel Cimitero, il secondo verbale è conservato dal custode.

Presso il crematorio è tenuto un registro, in doppio esemplare, contenente le generalità delle persone cremate, la data di nascita e di morte, di cremazione e di consegna dell'urna cineraria.

Art. 40 - targa del defunto

1. Per non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto espressa attraverso una delle modalità di cui all'art. 3 c. 1 lettera b) della legge 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettivo, che riporta i dati anagrafici del defunto.
2. Con provvedimento della giunta comunale è approvato il modello della targa da apporre nel cimitero comunale che riporti i dati anagrafici del defunto. In detto provvedimento è specificato se la targa è individuale, collettiva oppure se sono ammessi entrambi i tipi di targa.
3. Il responsabile del servizio cimiteriale impartisce al custode le necessarie direttive tecniche per l'apposizione della targa e la registrazione dei dati del defunto.

Articolo 41 – Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) A tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) Alle persone in stato d'ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

Per comprovati motivi il Responsabile del Settore /Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari utilizzando veicoli.

Il servizio di sepoltura, per evidenti ragioni di igiene e salute pubblica, oltre che per l'efficienza del pubblico servizio, è garantito in tutti i giorni della settimana compresi i festivi, secondo gli orari fissati dal Sindaco.

Articolo 42 - Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) Introdurre oggetti irriverenti;
- d) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, d'oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- k) Assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte d'estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.
- l) Qualsiasi attività commerciale;

I divieti predetti, quando applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 43 - Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio "Attività cimiteriali".

Articolo 44 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio tecnico in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal Dirigente delle "Attività Cimiteriali" e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Articolo 45 - Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziti, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.

I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti.

Articolo 46 - Materiali ornamentali

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Si disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti o pubblicati all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per 15 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

Articolo 47 - Sepulture private – Atto di concessione

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale, l'uso di aree.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Le assegnazioni in concessioni sia dei manufatti costruiti dal Comune (loculi) sia le concessioni di aree, avvengono attraverso specifiche istanze, presentate nei modi e termini fissati con appositi avvisi pubblici.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema d'inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione è stipulata con scrittura privata ai sensi dell'art.1350 del codice civile da registrare solo in caso d'uso;

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- La natura della concessione, la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- La durata;
- Il rappresentante dell'Ente, i concessionari/e;
- Le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);

- L'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della eventuale tariffa prevista;
- Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca, essa non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile per atti tra vivi o per disposizioni testamentarie.
- L'avvenuta corresponsione della tariffa prevista.

Articolo 48 – Durata e decadenza delle concessioni

Tutte le concessioni cimiteriali amministrative per sepolture private, rilasciate prima della pubblicazione del DPR n.803 del 21/10/1975, sono da ritenersi perpetue (Sentenze del Consiglio di Stato n.5505/02 e n.5316/02).

Le concessioni cimiteriali rilasciate dopo il 21/10/1975 sono a tempo determinato e non possono durare più di novantanove (99) anni, con decorrenza dalla data di assegnazione del sepolcro (area , loculo).

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

La durata è fissata in 99 anni per i loculi, i manufatti e le aree destinate alle costruzioni di cappelle e tombe di famiglia.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per analogo periodo, dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

Articolo 49 - Modalità di concessione sepolture private individuali, ossarietti, nicchie

La sepoltura individuale privata per singola salma può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne.

L'assegnazione avviene a richiesta degli interessati, secondo i criteri stabiliti all'uopo dall'Organo comunale competente, in rapporto alla disponibilità nel cimitero.

La concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 50 - Prenotazione loculi

L'assegnazione di sepoltura privata individuale in loculi può essere concessa anche a persone in vita secondo la disponibilità degli stessi.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Articolo 51 - Tombe di famiglia

La concessione novantennale di aree per la costruzione di cappelle o tombe di famiglia, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. Il termine di 99 anni decorre dalla data di stipulazione del contratto.

Articolo 52 - Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto dagli artt. precedenti, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, Istituto ecc.)

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art.93 del D.P.R. 10.09.1990 n.285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale fino al 6° grado, ampliata agli affini fino al 4° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione da presentare all'ufficio comunale incaricato.

I casi di "convivenza o particolare benemeranza" nei confronti dei concessionari, verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.

Hanno diritto all'uso della sepoltura anche le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti, purché autorizzate dal medesimo titolare.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione, nei limiti dell'atto concesso e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 53 – Manutenzione

I concessionari ed i loro successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.

Per l'esecuzione di lavori, opere e la straordinaria manutenzione da effettuarsi su cappelle o tombe private, gli interessati o le imprese incaricate devono munirsi di apposita autorizzazione del Comune. Detti lavori non possono essere svolti di sabato pomeriggio, di domenica o in altri giorni festivi.

I privati o le imprese incaricate sono tenuti a comunicare preventivamente all'U.T.C. la loro presenza in cimitero. Eventuali danni a cose o persone, arrecati da privati o imprese durante i lavori, dovranno essere rifusi dagli stessi.

Comma introdotto

Le imprese esecutrici devono essere in possesso, oltre che delle autorizzazioni necessarie all'esercizio, anche dei requisiti di ordine generale in tema di appalti –d.lgs n. 163\2006, ed in regola con le norme sul lavoro, verificabili attraverso la documentazione di cui alla legge n. 626\94 e.s.m.ed.i e del DURC.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia delle opere stesse.

Risultando lo stato d'abbandono o di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, esclusi:

- a. Le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- b. Gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- c. L'ordinaria pulizia;
- d. Gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza strumenti.

Articolo 54 - Divisione, subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.

In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dall'ufficio servizi cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

I diritti e le obbligazioni previsti nelle concessioni per sepolture di famiglia sono trasmissibili, in linea retta, per successione Juris sanguinis o, in mancanza di tale titolo, Jure hereditatis. I trapassi per successione devono essere comprovati da atto notarile o da attestazione giudiziaria o da altra idonea certificazione. Se la successione è testamentaria è richiesto l'estratto dell'atto testamentario. Se i titolari per successione sono più di uno questi devono designare, entro tre mesi, uno fra di loro che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, fermo restando la responsabilità solidale di tutti i titolari. I documenti relativi ai trapassi sono conservati nell'archivio dell'ufficio Cimitero.

Nel caso di successione ereditaria per mancanza d'eredi legittimi (Jure sanguinis), l'erede dopo aver comprovato il diritto alla successione nei modi di cui al secondo capoverso del precedente punto, deve presentare domanda al Comune al fine di poter utilizzare la sepoltura privata di famiglia con aggiunta del nome della propria famiglia sotto la famiglia originaria. Il Comune provvederà alla riassegnazione della sepoltura dietro pagamento della tariffa vigente;

La nuova concessione darà diritto al nuovo concessionario di iniziare il suo iter come una nuova concessione di sepoltura privata di famiglia.

Trascorso il termine di 10 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede agli accertamenti necessari ed all'eventuale dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del presente regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Le cappelle o i campetti gentilizi rimangono come monumento funebre, fino a quando non saranno dichiarati pericolosi per l'incolumità pubblica.

Articolo 55 - Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti;

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la restituzione del solo deposito cauzionale.

Articolo 56 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione d'aree per la destinazione, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale punto a) il rimborso di una somma pari al 50% del valore della costruzione stimato dall'ufficio tecnico comunale.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcuna.

Articolo 57 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma decurtata del 20% della somma originaria versata, oltre la decurtazione del 1% per ogni anno di concessione maturato a partire dalla presa d'atto della rinuncia da parte dei concessionari.

Nessun rimborso è riconosciuto al concessionario per opere dallo stesso realizzate.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Eventuali spese sono a carico del concessionario.

L'assegnazione dei manufatti ceduti avverrà seguendo l'Ordine dell'ultima graduatoria ancora aperta alla data in cui è formalizzata la cessione.

Il costo della concessione dei loculi così riassegnati sarà determinato secondo le ultime tariffe di concessione al pubblico di loculi nuovi, decurtate del 10% ,in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, stabilito secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale.

Le spese di eventuali riparazioni e ristrutturazione dei loculi rassegnati e quelle contrattuali, saranno a carico del nuovo concessionario.

Articolo 58 – Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento dei relativi presupposti, e sarà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali, dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nei giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 59 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) Quando, per inosservanza della prescrizione, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato d'abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi d'irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Dirigente del servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio competente.

Articolo 60 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, si disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Il Dirigente disporrà per la demolizione delle opere, o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 61 – Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 62 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione delle opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra i concessionari dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune dietro presentazione di domanda corredata di progetto firmato da professionista abilitato.
3. Per le semplici riparazioni e pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà presentare apposita comunicazione al Comune indicando la tipologia dei lavori, la data di inizio e la durata, nonché il nominativo dell'impresa esecutrice.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli art.41 e 42 in quanto compatibili.

Articolo modificato

Art. 63 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia osservando le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n.285/90 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepoltura a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del I comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed al termine di ultimazione dei lavori.
10. Per piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quella che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno la facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi e similari.
12. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, prima del rilascio dell'autorizzazione ad eseguire i lavori all'interno del cimitero, accerta che l'impresa esecutrice sia in possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio :
 - a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività da svolgere;
 - b) Documento previsto dall'art. 4 della legge 626/94, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
 - c) Regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale utilizzato per effettuare il lavoro, dichiarato nel documento di cui al punto b).

Art. 64 Responsabilità - deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'art. precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata dal Sindaco a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 65 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale addetto al cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

Al personale suddetto è vietato:

- a) Eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri sia al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Articolo 66 - Assegnazione gratuita di sepolture a cittadini illustri, benemeriti o caduti in guerra.

All'interno del Cimitero di Apice può essere riservata apposita zona, detta "degli Uomini Illustri", ove il Sindaco potrà disporre, a seguito dell'approvazione di provvedimento motivato della Giunta Comunale, l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini, che si siano distinti per opere d'ingegno o per servizi resi alla comunità.

Le salme dei caduti in guerra, saranno mantenute e custodite in perpetuo, nelle cellette degli ossari o nei loculi, che saranno assegnati gratuitamente dal comune.

(Legge 9 gennaio 1951 n. 204 e Legge 12 giugno 1931 n. 877)

Articolo 67 – Mappa

Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

Ad ogni posizione, in mappa, corrisponde un numero, che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) Generalità del defunto o dei defunti;
- b) Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) La struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) Le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) Gli estremi del titolo costitutivo;
- f) La data ed il numero di repertorio generale cui si riferisce la concessione;
- g) La natura e la durata della concessione;
- h) Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) Le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 68 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli art. 52 e 53 del D.P.R 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

E' istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

L'ufficio, sulla scorta del registro, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) Le generalità del defunto;
- b) Il numero della sepoltura.

Articolo 69 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dal 30° giorno di pubblicazione della delibera di approvazione all'Albo Pretorio del Comune. Dalla stessa data è abrogato ogni altro eventuale atto precedente o in contrasto con le norme dello stesso.

Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e Regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria.